

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

- Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)

Codice della proposta:

COM(2022) 597 final del 9 novembre 2022

Codice interistituzionale:

- 2022/0371(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento prevede la creazione di uno strumento (assistenza macrofinanziaria +) per il 2023 che garantirà un sostegno finanziario a breve termine all'Ucraina sotto forma di prestiti a condizioni molto agevolate in modo prevedibile, continuo, ordinato e tempestivo, finanziando le necessità immediate, il ripristino delle infrastrutture critiche e il sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica, al fine di aiutare l'Ucraina nel suo percorso verso l'integrazione europea.

L'UE sovvenzionerà i costi legati ai tassi di interesse a carico dell'Ucraina, che saranno finanziati da contributi degli Stati membri sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne fino alla fine del 2027. Per garantire la copertura del costo degli interessi per tutta la durata dei prestiti, i contributi degli Stati membri oltre il 2027 dovrebbero essere rinnovati e proseguire sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, a meno che non siano coperti con altri mezzi nei futuri quadri finanziari pluriennali. Inoltre, gli importi derivanti dai contributi volontari aggiuntivi degli Stati membri e da eventuali contributi di parti e paesi terzi potrebbero garantire un sostegno a fondo perduto.

I prestiti all'Ucraina dovrebbero essere sostenuti da una garanzia a titolo del margine di bilancio dell'UE, ovvero lo spazio del bilancio al di sopra del massimale per i pagamenti del quadro finanziario pluriennale (QFP) fino al limite del massimale delle risorse proprie. In questo modo si garantirebbe un elevato livello di protezione e assicurazione degli investitori, evitando di dover procedere all'accantonamento per i prestiti o all'istituzione di garanzie nazionali e senza modificare l'entità o i massimali del QFP.

Nel contesto dell'assistenza macrofinanziaria (AMF) all'Ucraina da parte dell'Unione europea si collocano inoltre la proposta di una modifica di lieve entità del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, che consentirà di assimilare all'assistenza finanziaria fornita agli Stati membri le passività potenziali derivanti dall'assistenza finanziaria messa a disposizione dell'Ucraina nel 2023 e 2024, nonché la proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti, che prevede che i prestiti siano organizzati sulla base di una strategia di finanziamento diversificata, grazie alla quale eventuali carenze temporanee di liquidità potrebbero essere colmate ricorrendo alla riserva di liquidità che sostiene questa soluzione. Tale

combinazione della strategia di finanziamento diversificata e dell'allineamento della copertura di bilancio dei prestiti all'Ucraina per l'assistenza finanziaria disponibile per gli anni 2023 e 2024 a quella erogata agli Stati membri nel regolamento QFP garantirebbe, pertanto, un quadro solido e flessibile per consentire l'erogazione di un sostegno rapido ed efficiente all'Ucraina.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione in quanto la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo, che siano condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna, e coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) è rispettato in quanto la necessità di una risposta comune per la concessione di un sostegno di entità adeguata all'Ucraina non può essere soddisfatta in misura sufficiente dagli Stati membri da soli e può essere meglio concretizzata a livello di UE. I motivi principali risiedono nella capacità e nei vincoli di bilancio a livello nazionale e nella necessità di un forte coordinamento dei donatori per massimizzare la portata e l'efficacia del sostegno, limitando nel contempo l'onere a carico della capacità amministrativa delle autorità ucraine, che è estremamente ridotta nelle circostanze attuali.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità, enunciato all'articolo 5, paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea (TUE), atteso che il sostegno finanziario proposto a beneficio dell'Ucraina è considerato adeguato in termini di entità sulla base delle migliori stime del fabbisogno di finanziamento del Paese, e non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un sostegno strutturato e prevedibile all'Ucraina nel 2023 e i relativi finanziamenti.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta risponde alle richieste di un sostegno stabile e prevedibile dell'Unione all'Ucraina formulate da parte della comunità internazionale e dallo stesso paese, attraverso uno strumento di emergenza eccezionale da utilizzare in caso di gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti in paesi terzi.

La proposta risulta urgente, attese le scelte politiche di sostenere finanziariamente l'Ucraina nel corso della crisi in essere. Pertanto, in considerazione degli aspetti tecnico finanziari della proposta si esprime una valutazione positiva.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La Commissione ha presentato il 14 novembre 2022 il documento, che si colloca nel contesto delle misure di assistenza macrofinanziaria (AMF) all'Ucraina da parte dell'Unione europea, delineandone una tempistica ambiziosa per l'esame in sede tecnica sotto l'attuale Presidenza di turno Ceca e auspicando un processo di adozione da concludersi in tempi rapidi.

Nei tavoli negoziali l'Italia non ha sollevato criticità, considerata anche la presentazione di una dichiarazione unilaterale da parte della Commissione europea in merito alla limitazione dell'importo complessivo

dell'assistenza macrofinanziaria concordato dagli Stati membri.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Sarà messa a disposizione dell'Ucraina una dotazione complessiva fino a 18 miliardi di euro in prestiti per un periodo di 12 mesi, pari a 1,5 miliardi di euro in media al mese. Tale importo si aggiunge all'assistenza fornita attraverso gli strumenti esistenti.

Gli Stati membri, mediante propri contributi al bilancio UE sotto forma di entrate esterne con destinazione specifica, copriranno i costi degli interessi fino alla fine del Quadro Finanziario Pluriennale in corso, ossia fino al 2027. La copertura del costo degli interessi, successivamente a tale anno, potrà essere rinnovata dagli Stati membri e proseguire sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, a meno che non si decida di coprire tali importi con altri mezzi nei futuri quadri finanziari pluriennali. I contributi degli Stati membri saranno calcolati in base alla rispettiva chiave contributiva a valere sulla risorsa basata sul RNL (ad oggi 12,20% per l'Italia). Al momento, la Commissione ha fornito una prima stima del costo annuo per interessi, che si attesterebbe intorno a circa 500 milioni di euro, con una quota a carico dell'Italia pari a circa 60 milioni. A tale onere occorrerà garantire idonea copertura finanziaria con apposita norma nazionale per gli anni dal 2024 al 2027.

Inoltre, risorse supplementari possono essere messe a disposizione da paesi terzi e terze parti, sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, per contribuire al protocollo d'intesa dello strumento o affinché siano reindirizzate all'NDICI e/o agli aiuti umanitari per attività a beneficio dell'Ucraina.

La Commissione intende concedere prestiti a titolo dello strumento con scadenze lunghe (durata massima di 35 anni) e senza rimborso del capitale prima del 2033, cui si aggiungerà la copertura dei costi per interessi. In base al provvedimento collegato - COM(2022) 595 final del 9 novembre 2022- di modifica del regolamento sul Quadro finanziario pluriennale, è prevista la possibilità di attivare la garanzia al di sopra dei massimali del QFP, ma entro il massimale delle risorse proprie, analoga a quella già prevista per gli Stati membri, permettendo la copertura totale dell'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile per gli anni 2023 e 2024.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Relativamente al pagamento della quota parte di contributo a titolo di interesse a carico dell'Italia, occorrerà prevedere apposita norma corredata di idonea copertura finanziaria.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si ravvisa no effetti diretti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questo Regolamento.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si ravvisano effetti diretti per i cittadini e per le imprese dall'adozione di questo Regolamento.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di ...

- **Codice della proposta:** COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
- **Codice interistituzionale:** aaaa/0000(xxx)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)